



Regolamento in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo pieno

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha ridefinito lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari.

2. Esso disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, compresi i ricercatori a tempo determinato, di incarichi extraistituzionali, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali.

3. Il presente Regolamento non si applica ai professori e ai ricercatori che abbiano optato per il regime d'impegno a tempo definito, per i quali restano comunque ferme la disciplina delle incompatibilità dettata dall'art. 6, commi 9 e 12, della legge 240/2010 e le disposizioni stabilite all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento non si applica altresì ai professori e ai ricercatori dell'area medica convenzionati, ai fini assistenziali, con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale resta ferma la normativa specifica in materia.

5. Il presente Regolamento non trova applicazione per gli incarichi di insegnamento presso altre Università, in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Non rientrano inoltre nella previsione del presente Regolamento gli incarichi il cui conferimento è previsto da specifiche normative, per i quali continuano ad applicarsi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le relative disposizioni.

Esso non trova infine applicazione relativamente a quegli organismi presenti negli enti pubblici ove sia prevista la partecipazione dei docenti universitari.

Art. 2

Incarichi retribuiti

1. Per incarico retribuito deve intendersi qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio dei professori e dei ricercatori, svolto per conto di soggetti diversi dall'Ateneo e non rientrante nella disciplina del conto terzi, per il quale sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti - come definiti nel precedente comma - che non siano previamente autorizzati dal Rettore, salvo quanto previsto al successivo art. 4.



3. Per gli incarichi retribuiti, come definiti al comma 1, i professori e i ricercatori a tempo pieno non possono percepire compensi il cui valore economico ecceda la retribuzione lorda annua percepita per il ruolo istituzionale ricoperto in Ateneo.

4. In riferimento al comma precedente, il periodo di osservazione per il quale dovrà essere rispettato il limite di retribuzione indicato è l'anno solare. Per incarichi la cui attività non si esaurisca nell'anno di presentazione dell'istanza l'importo del compenso, ai fini dell'ammissibilità, verrà valutato suddividendone l'ammontare proporzionalmente tra gli anni interessati.

5. In caso di plurimi incarichi, il limite di compenso massimo, oltre il quale non possono essere rilasciate autorizzazioni, è da intendersi in riferimento all'importo globale, quale somma di tutti i compensi relativi ad attività per le quali è prevista l'esecuzione nell'anno solare di osservazione, calcolati come definito al comma precedente.

Art. 3

Incompatibilità e incarichi vietati

1. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è vietato in via assoluta:

a) esercitare, sotto qualsiasi forma, il commercio, l'industria e attività comunque imprenditoriali, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo le procedure stabilite dall'apposito Regolamento dell'Ateneo;

b) assumere a qualunque titolo cariche di società aventi scopo di lucro, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o della stessa Università;

c) esercitare attività libero-professionali e di lavoro autonomo non occasionale.

2. Sono attività libero-professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

3. Ai professori e ricercatori è vietato svolgere, anche indirettamente, incarichi che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti "Università").

Parimenti è vietato loro di assumere incarichi che possano recare pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca dell'Ateneo e incarichi non confacenti al decoro e alla dignità del personale universitario.

Essi non possono altresì assumere incarichi che possano ledere il prestigio e l'immagine dell'Università.

4. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati ai sensi della vigente normativa.



5. In conformità alle previsioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo nonché alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto ai professori e ricercatori di accettare regali o altri tipi di retribuzioni indirette in sostituzione dei compensi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento.

Art. 4

Incarichi compatibili e non soggetti ad autorizzazione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono espletare, senza necessità di autorizzazione, i seguenti incarichi pur se comportanti la corresponsione di emolumenti e sempre che non siano riconducibili per continuità ed intensità ad attività libero-professionali:

a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) partecipazioni a convegni e conferenze, anche in qualità di relatori;

c) lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici universitari;

d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;

h) attività di valutazione e referaggio;

i) attività di collaborazione e di consulenza nell'ambito della ricerca scientifica (rientra in tale categoria la collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici o *advisory boards*);

j) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;

k) consulenze tecniche d'ufficio o di parte nei giudizi;

l) esercizio di cariche sociali in società o fondazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dallo stesso Ateneo;

m) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;

n) attività e cariche non verticistiche presso enti senza scopo di lucro, comunque non caratterizzate da particolare assiduità;

o) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo ed enti diversi;



p) incarichi conferiti dall'Amministrazione universitaria presso organismi pubblici internazionali e nazionali, anche in rappresentanza dell'Università.

Sono esclusi dalla necessità di autorizzazione anche i compensi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

2. Sono considerati a carattere occasionale, le lezioni e i seminari di cui al precedente comma 1 lettera c), svolti entro i limiti massimi di 20 ore annue a favore dello stesso committente.

3. Le attività sopra elencate possono essere svolte a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di risorse umane logistiche e strumentali dell'Ateneo, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università e non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali.

4. Le attività di cui al comma 1, devono essere comunicate in via preventiva, e comunque almeno quindici giorni prima del loro avvio, al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza dell'interessato con l'indicazione della natura, dell'oggetto e della durata dell'incarico, nonché dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto.

Art. 5

Incarichi compatibili previa autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, purché non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività extraistituzionale che ne consegue non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980, se non identificati nelle fattispecie previste al precedente art. 4, possono svolgere, previa autorizzazione, gli incarichi di seguito elencati:

a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica, diversi da lezioni e seminari di carattere occasionale di cui al precedente articolo, e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;

b) incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;

c) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;

d) incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;

e) incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;

f) incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;

g) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro;



h) incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. dell'intermediazione finanziaria);

i) incarichi di componente di commissioni di concorso, ove non diversamente previsto dalla vigente normativa, o attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9, della legge 133/2008;

j) incarichi retribuiti che si configurino come attività di collaborazione e di consulenza professionale a carattere di occasionalità, purché compatibile con il ruolo ricoperto all'interno dell'Ateneo.

2. In riferimento alla lettera h) del comma precedente, nelle società di persone e di capitali non quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente. In ogni caso, anche in coerenza con il carattere di indipendenza dell'incarico, la durata dello stesso deve essere predefinita.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti dai professori e dai ricercatori in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati.

Art. 6

Istanza di autorizzazione

1. La richiesta al Rettore di autorizzazione ad assumere incarichi retribuiti conferiti da soggetti pubblici o privati deve essere presentata direttamente dal professore o ricercatore interessato alla competente struttura dell'Amministrazione universitaria, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'incarico medesimo, e comunque almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività.

2. Al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico, la domanda di autorizzazione deve contenere ogni elemento utile e recare espressamente le seguenti indicazioni:

a) il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico (denominazione e codice fiscale);

b) l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel campo scientifico-disciplinare proprio dell'interessato;

c) l'arco temporale in cui l'incarico dovrà essere espletato e il presumibile impegno espresso in termini di ore o di giorni, nonché il luogo in cui esso dovrà essere svolto;

d) il compenso lordo previsto o presunto;

Nella domanda, l'interessato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali e non



ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della vigente normativa.

Art. 7

Commissione di valutazione

1. Il Rettore valuta in autonomia le istanze relative agli incarichi che prevedano un compenso lordo non superiore ad € 10.000,00, fatta salva la possibilità di richiedere l'intervento della Commissione di cui al seguente comma, senza vincoli di importo, ogni qualvolta si renda necessario.

2. Il Rettore, in riferimento agli incarichi che prevedano un compenso lordo superiore ad € 10.000,00, si avvale ai fini della concessione delle autorizzazioni di un'apposita Commissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, e nominata dallo stesso Rettore con proprio decreto.

I componenti della Commissione devono essere individuati, ove possibile, tra soggetti esterni all'Ateneo, in possesso delle competenze giuridiche ed economiche tali da garantire un'adeguata valutazione delle implicazioni connesse all'autorizzazione delle attività sottoposte ad esame; il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. La Commissione si riunisce a cadenza bimestrale e formula il proprio parere circa l'accoglimento o il rigetto delle istanze sottoposte ad autorizzazione, deliberando a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Relativamente agli incarichi non sottoposti ad autorizzazione, comunicati all'Ateneo in conformità alle previsioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la Commissione, in occasione delle sedute ordinarie, ne verifica la compatibilità con il regolare svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali istituzionali del docente/ricercatore e l'assenza di cause di conflitto di interesse.

Art. 8

Criteri per la valutazione delle istanze

1. La Commissione di cui all'art. 7 esprime le proprie valutazioni verificando che

l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione:

a) non configuri, in sé e per sé ovvero in connessione con altri incarichi del richiedente che sono stati oggetto di autorizzazione, attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;

b) non rientri, per qualche ragione, fra quelli non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;

c) non concorra a generare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o detrimento dell'Ateneo;



d) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente richiedente;

e) sia compatibile anche temporalmente, fermo restando che per gli incarichi pluriennali è necessario rinnovare la richiesta di autorizzazione di anno in anno.

Art 9

Procedure per l'autorizzazione

1. È nella facoltà della Commissione di valutazione acquisire, nel corso del lavoro istruttorio, il parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza del professore o ricercatore richiedente, parere che deve riguardare in particolare la compatibilità dell'incarico con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente, preventivamente dichiarata dallo stesso.

Il Direttore del Dipartimento esprime il proprio parere e ne dà comunicazione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato il parere si ritiene favorevolmente espresso.

2. Inoltre, la Commissione, laddove lo ritenga, può disporre motivatamente un supplemento di istruttoria mediante richiesta di ulteriori elementi di conoscenza all'interessato o al soggetto conferente l'incarico.

3. La valutazione della Commissione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è trasmessa tempestivamente dal Presidente della Commissione stessa al Rettore per l'emanazione del relativo provvedimento.

Il provvedimento è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al soggetto conferente l'incarico. L'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

4. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, attestata dalla registrazione di protocollo. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria.

5. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da espletarsi presso amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata, salvo che non sia stata interrotta la decorrenza dei termini.

6. Nei casi di urgenza debitamente motivati dal professore o ricercatore richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata, a seguito di valutazione positiva dell'urgenza, direttamente dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di appartenenza dell'interessato, sempre che l'istanza risulti accoglibile sulla base dei criteri indicati al precedente art. 8.

7. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. Tutte le altre implicazioni scaturenti dall'incarico ricadono nella piena



responsabilità del professore o ricercatore interessato e non assumono alcun rilievo per l'Università.

Art. 10

Sanzioni

1. Il professore o ricercatore a tempo pieno che svolga incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dal Rettore incorre in responsabilità disciplinari, salve le più gravi sanzioni, ed è tenuto a versare il compenso eventualmente già percepito al bilancio dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 165/2001. Ai sensi della medesima norma, lo stesso obbligo grava sul soggetto erogante, qualora il compenso non sia stato ancora corrisposto al professore o ricercatore.

2. Per gli incarichi in corso di svolgimento, per i quali non sia stata richiesta l'autorizzazione prevista dalle norme, il Rettore, in via preliminare, diffida formalmente il professore o ricercatore affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

Art. 11

Obblighi di comunicazione

1. L'Università provvede a dare comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi e dei relativi compensi secondo le modalità e nei termini indicati dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001.

Art. 12

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

2. Dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni di cui al precedente Regolamento, ferma restando la permanenza in carica della Commissione per le autorizzazioni, fino alla formale costituzione della Commissione di valutazione, di cui all'art. 7.

3. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi per i quali sono state rilasciate.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e fino alla data di entrata in vigore dello Statuto dell'Ateneo ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli eventuali pareri di cui al comma 1 e al comma 6 dell'art. 9 sono formulati dal Preside della Facoltà di appartenenza del professore o del ricercatore richiedente l'autorizzazione d'intesa con il Direttore del Dipartimento di afferenza; l'adempimento di cui al comma 4



dell'art. 4 deve essere assolto anche nei confronti del Preside della Facoltà di appartenenza del professore o ricercatore interessato.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ogni altra norma dell'ordinamento pertinente e rilevante in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.